

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Chi avesse omesso o pagato insufficientemente l'IMU o la TASI ha la possibilità di rimediare attraverso lo strumento del ravvedimento operoso.

Per poter fare il Ravvedimento operoso è necessario che la violazione oggetto della regolarizzazione non sia già stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

A) RAVVEDIMENTO SPRINT – è il caso in cui la violazione viene sanata entro il 14° giorno dalla scadenza;

Per regolarizzare la posizione occorre:

- calcolare e pagare l'imposta o la differenza d'imposta dovuta;
- calcolare e pagare gli interessi legali calcolati sull'imposta dovuta e maturati successivamente al giorno di scadenza e fino alla data del tardivo pagamento;
- calcolare e pagare la sanzione ridotta pari allo **0,1%** dell'imposta versata in ritardo **per ogni giorno di ritardo.**

Giorni	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sanzione	0,1%	0,2%	0,3%	0,4%	0,5%	0,6%	0,7%	0,8%	0,9%	1,0%	1,1%	1,2%	1,3%	1,4%

B) RAVVEDIMENTO BREVE – è il caso in cui la violazione viene sanata dal 15° al 30° giorno dalla scadenza del pagamento.

Per regolarizzare la posizione occorre:

- calcolare e pagare l'imposta o la differenza d'imposta dovuta;
- calcolare e pagare gli interessi legali calcolati sull'imposta dovuta e maturati successivamente al giorno di scadenza;
- calcolare e pagare la sanzione ridotta a 1/10 pari al **1,5%** dell'imposta versata in ritardo.

C) RAVVEDIMENTO MEDIO è il caso in cui la violazione viene sanata oltre il 30° giorno dalla data di scadenza ma entro il 90°;

Per regolarizzare la posizione occorre:

- calcolare e pagare l'imposta o la differenza d'imposta dovuta;
- calcolare e pagare gli interessi legali calcolati sull'imposta dovuta e maturati successivamente al giorno di scadenza;
- calcolare e pagare la sanzione ridotta a 1/9 pari al **1,67%** dell'imposta versata in ritardo.

D) RAVVEDIMENTO LUNGO è il caso in cui la violazione viene sanata oltre il 90° giorno dalla data di scadenza ma entro l'anno.

Per regolarizzare la posizione occorre:

- calcolare e pagare l'imposta o la differenza d'imposta dovuta;
- calcolare e pagare gli interessi legali calcolati sull'imposta dovuta e maturati successivamente al giorno di scadenza;
- calcolare e pagare la sanzione ridotta a 1/8 pari al **3,75%** dell'imposta versata in ritardo.

E) Ravvedimento operoso entro il termine fissato per la dichiarazione anno successivo

Se si paga entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale il versamento doveva essere effettuato

Per regolarizzare la posizione occorre:

- calcolare e pagare l'imposta o la differenza d'imposta dovuta;
- calcolare e pagare gli interessi legali calcolati sull'imposta dovuta e maturati successivamente al giorno di scadenza;
- calcolare e pagare la sanzione ridotta a 1/7 pari al **4,29%** dell'imposta versata in ritardo.

F) Ravvedimento operoso oltre il termine fissato per la dichiarazione anno successivo

Se si paga **oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale il versamento doveva essere effettuato,**

Per regolarizzare la posizione occorre:

- calcolare e pagare l'imposta o la differenza d'imposta dovuta;
- calcolare e pagare gli interessi legali calcolati sull'imposta dovuta e maturati successivamente al giorno di scadenza;
- calcolare e pagare la sanzione ridotta a 1/6 pari al 5% dell'imposta versata in ritardo.

Per la regolarizzazione del pagamento deve essere utilizzato il mod. F 24.

COME COMPILARE IL MODELLO F24 (tradizionale o semplificato)

Il versamento deve essere effettuato utilizzando il modello di pagamento F24 barrando l'apposito riquadro riservato al ravvedimento.

L'imposta, le sanzioni e gli interessi vanno sommati e versati con lo stesso codice tributo relativo alla tipologia di immobile cui si riferisce il versamento.

MISURA INTERESSI LEGALI:

Gli interessi **vanno calcolati a giorni in base al tasso legale applicabile per ogni anno** come segue:

TABELLA DEL SAGGIO DI INTERESSE LEGALE

Dal 2015 ad oggi

Periodo	Norme	Saggio di interesse
01.01.2015 -31.12.2015	Dm Economia 11.12.2014	0,5 %
01.01.2016 - 31.12.2016	Dm Economia 11.12.2015	0,2 %
01.01.2017 - 31.12.2017	Dm Economia 11.12.2016	0,1 %
01.01.2018 - 31.12.2018	Dm Economia 13.12.2017	0,3 %
01.01.2019 - 31.12.2019	Dm Economia 12.12.2018	0,8 %
01.01.2020 - IN VIGORE	Dm Economia 12.12.2019	0,05 %

Riferimenti normativi

- Art. 13 del Decreto Legislativo 18.12.1997, n. 472